



Avv. Lucio NASTRI
NOTAIO in Terracina
Viale della Vittoria 5
Tel.0773727221 Fax.0773725183

REPERTORIO N.19773

RACCOLTA N. 12601

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA.

Registrato a Latina

L'anno duemilaventi il giorno ventuno del mese di ottobre

il 23/10/2020

21 ottobre 2020

al N° 14215

In Latina alla Via Oberdan n.24.

Serie 1T

Innanzi a me Dottor Avvocato Lucio Nastri, Notaio in Terracina, con studio
al Viale della Vittoria n.5, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile di Latina,

è presente:

BONANNI Ezio, nato a Roma il 20 giugno 1968, residente in Latina alla
Via Giustiniano, n 3, Codice fiscale BNN ZEI 68H20 H501I, il quale dichiara
di intervenire nella qualità di Presidente **dell'Osservatorio Nazionale A-**
mianto - O.N.A. ONLUS, con sede in Roma, alla Via Crescenzi, n. 2, Sca-
la B, Interno 3, C.F.: 97521310587, costituita con atto a rogito notaio Giu-
seppe Coppola di Latina in data 5 agosto 2008 rep. n. 52030 registrato a La-
tina il di 8 agosto 2008 al n. 13015, modificata con decisione dei soci del 5
settembre 2011 verbalizzata con atto a rogito stesso notaio Coppola rep. n.
62423 registrato a Latina il 7 settembre 2011 al n. 12612 ed in data 4 genna-
io 2017 rep. n. 75892.

Il comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io notaio sono
certo, agendo nella sopra indicata qualità, mi dichiara che è qui riunita l'As-
semblea degli associati di detta Associazione, convocata per trattare il se-
guente

Ordine del giorno

1) - Adozione modifiche statutarie per adeguamento al codice del terzo set-

	tore;	
	2) -approvazione del bilancio del 2019	
	3) - Varie ed eventuali.	
	A norma di Statuto assume la presidenza dell'assemblea il medesimo Presi-	
	dente costituito BONANNI Ezio, il quale constata e fa dare atto:	
	- che l'assemblea è stata convocata nelle forme e nei termini previsti dallo	
	dello Statuto sociale;	
	- che sono presenti i soci nelle persone di se medesimo e dei signori Guerre-	
	ra Aldo nato a Pontelandolfo il 14 gennaio 1952, residente in Cisterna di La-	
	tina, Via Civitona n.72, codice fiscale:GRR LDA 52A14 G848C per delega	
	all'avvocato Domenico Bonannni; Panei Nicola nato a Tagliacozzo il 10	
	marzo 1949, residente in Fara Sabina, Via XXIV Maggio n.117, codice fi-	
	scale:PNA NCL 49C10 L025U in proprio e per delega di Minniti Marco na-	
	to a Aversa il 15 maggio 1966, residente in Latina, Via Del Biancospino	
	n.23, codice fiscale:MNN MRC 66E15 A512G; Ascenzi Giancarlo nato a	
	Sezze il 13 marzo 1953, residente in Cisterna di Latina alla Via Don Alfredo	
	Paliani n. 3, codice fiscale:SCN GCR 53C13 I712S per delega al dottor Ar-	
	turo Cianciosi; Cianciosi Arturo nato a Velletri il 28 settembre 1952, resi-	
	dente in Cisterna di Latina, Via Giuseppe Mazzini n.25, codice fiscale:CNC	
	RTR 52P28 L719E; Rucco Michele nato a Roma l'8 giugno 1954, residente	
	in Aprilia, Via Paisiello n.22, codice fiscale:RCC MHL 54H08 H501Y in	
	proprio e per delega di Carini Giovanni nato a Ferrara il 19 luglio 1940, resi-	
	dente in Ferentino Via Forma Coperta Supino n. 207, codice fiscale:CRN	
	GNN 40L19 D548Z, Bonanni Domenico nato a Terracina il 12 marzo 1972,	
	residente in Latina, Via Svetonio n.18, codice fiscale:BNN DNC 72C12	

L120Y, Bonanni Antonio Luigi nato a Frosinone il 12 marzo 2002, residen-

te in Latina Via Giustiniano n.3, codice fiscale:BNN NNL 02C12 D810L;

- che è presente il Consiglio Direttivo in persona di se medesimo presidente,

Bonanni Antonio Luigi vice presidente e Bonanni Domenico, Panei Nicola,

Cianciosi Arturo;

- che è presente il segretario generale nella persona del nominato Rucco Michele;

- che pertanto ai sensi dello Statuto l'Assemblea è regolarmente costituita ed
atta a deliberare.

Passandosi alla trattazione dell'Ordine del Giorno, il Presidente espone le ragioni che rendono opportuno l'adeguamento dello statuto alla nuova normativa del Terzo Settore con conseguente modifica della denominazione dell'associazione.

Passando al secondo punto all'ordine del giorno, il presidente illustra il bilancio dell'esercizio 2019.

Dopo breve e cordiale discussione, l'Assemblea, all'unanimità

DELIBERA

- l'adozione di un nuovo statuto sociale che, come riformulato sottoscritto dal comparente e da me notaio si allega al presente verbale con al lettera

"A" con conseguente modifica della denominazione sociale

- l'approvazione del bilancio 2019 che sottoscritto dal comparente e da me notaio si allega al presente verbale con la lettera "B".

Non essendovi altro da trattare e nessuno avendo preso la parola l'assemblea viene sciolta alle ore diciotto e dieci minuti

Il presente atto è esente da imposta di registro e di bollo ai sensi dell'art. 82

del D.Lgs 117/2017.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto scritto a macchina da persona di mia fiducia su un foglio per pagine quattro, ne ho dato lettura unitamente a quanto allegato al comparente che lo approva e con me notaio lo sottoscrive alle ore diciotto e venticinque minuti.

F.to: Ezio Bonanni, Lucio Nastri notaio, impronta del sigillo.

	STATUTO	
	dell'Associazione	
	"OSSERVATORIO NAZIONALE SULL'AMIANTO - ONA APS"	allegato "A" al rep. 19773 racc. 12601
	Titolo I: Denominazione - Sede – Finalità	
	Art. 1 – Costituzione	
	1. E' costituita l'Associazione di Promozione Sociale senza finalità di lucro	
	"Osservatorio Nazionale sull'Amianto – ONA APS" , in breve "ONA	
	APS" , in seguito denominata semplicemente "Associazione", quale	
	evoluzione dell'Associazione senza finalità di lucro, denominata	
	"Osservatorio Nazionale sull'Amianto – ONA Onlus", in breve "ONA	
	Onlus", costituita con atto Notaio Giuseppe Coppola del 5.08.2008 (Rep. n.	
	52.030; Racc. n. 24.172) e il cui statuto è stato successivamente modificato,	
	in ultimo in data 4.01.2017 dall'assemblea straordinaria dei soci (atto Notar	
	Coppola del 04.01.2017 - rep. 75.892 - Rac. 40.372).	
	1. L'Associazione si configura quale Associazione di Promozione Sociale,	
	ai sensi degli articoli 35 e seguenti. del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.	
	117 (Codice del Terzo Settore), in seguito per brevità D.Lgs. n.117/2017,	
	nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il	
	perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche,	
	solidaristiche e di utilità sociale.	
	3. L'Associazione adotta nella propria denominazione la qualifica e	
	l'acronimo APS che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo	
	viene inserito negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e	
	manifestazione esterna della medesima.	
	4. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali	

regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

5. L'Associazione ha come simbolo, quale evoluzione dell'originario logo costituito dalla cosmologia etrusca, il guerriero etrusco, tratto da un bassorilievo rinvenuto nelle rovine di Vetulonia, che porta uno scudo decorato con un glifo che raffigura il "fiore della vita". Il significato del fiore della vita, ricorrente nella geometria sacra, si identifica con la ruota del sole, con la salute, con il benessere e con la sacralità della vita; ogni molecola della vita corrisponde a questo schema: quindi il guerriero è la metafora della difesa della vita e della sua sacralità, dal male che provoca l'amianto e gli altri patogeni, con la scritta Osservatorio Nazionale Amianto – ONA APS.

6. Il vessillo dell'Associazione è a bande oblique di colore verde, bianco e rosso; nella parte di colore bianco è riportato lo stemma dell'Associazione, rappresentato per sineddoche dallo scudo con il glifo, sovrastante l'acronimo ONA.

Art. 2 – Sede e durata

1. L'Associazione ha sede legale in Roma (RM), via Crescenzo n. 2, Scala B, Interno 3.

2. L'Associazione, con deliberazione del Consiglio Direttivo, può trasferire la sede, senza necessità di modificare il presente Statuto se all'interno del medesimo Comune, nonché istituire e/o sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze nel territorio nazionale e all'estero.

3. L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 3 – Finalità e caratteri dell'Associazione

1. L'Osservatorio Nazionale sull'Amianto – ONA APS è una libera associazione senza fini di lucro e si richiama ai valori fondamentali della Costituzione, ai principi generali dell'ordinamento nazionale e sovranazionale, e persegue obiettivi di solidarietà sociale, di promozione sociale, di promozione culturale e di tutela dei diritti civili, nei confronti dei propri associati, dei loro familiari, di terzi, di soggetti svantaggiati e delle persone che, loro malgrado, sono escluse, emarginate e discriminate, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della loro libertà e dignità, attraverso l'esercizio in via esclusiva o principale di una o più delle attività di interesse generale con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, di cui al successivo articolo 4 (quattro).

2. I scopi, i contenuti e la struttura dell'Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sui principi dell'assenza di fini di lucro, della democraticità della struttura e della elettività delle cariche sociali e consentono l'effettiva partecipazione degli associati; concorrono a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo il rispetto, la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona sul piano umano, sociale, civile, culturale e spirituale.

3. L'Osservatorio Nazionale sull'Amianto – ONA APS persegue scopi di rappresentanza, assistenza morale e materiale delle vittime dell'amianto e degli altri patogeni e dei loro familiari, nonché dei lavoratori esposti ad amianto e ad altri rischi professionali, come singoli e come categoria, promuovendo la tutela della salute e delle condizioni di vita non solo di quanti fra loro accettino il presente statuto, bensì di ogni persona, che ha

come mezzo fondamentale l'unità e la valorizzazione, per questo tramite, tutta la categoria degli esposti ai rischi dell'amianto e degli altri patogeni e alle loro relative conseguenze lesive.

4. L'Osservatorio Nazionale sull'Amianto – ONA APS promuove e tutela la salute in ogni ambito di esplicazione della vita umana, ossia nell'ambito del lavoro (ove opera per l'igiene del lavoro e per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali), nell'ambito sociale e nell'ambito di vita delle persone; promuove e tutela l'ambiente salubre e la cultura nella sua più estesa accezione; tutela i diritti costituzionalmente garantiti a ogni persona, con particolare riferimento alle lavoratrici e ai lavoratori, ai pensionati/e, ai disoccupati/e e alle persone che, loro malgrado, sono escluse, emarginate e discriminate, opponendosi ogni qualvolta questi diritti (in primis, il diritto alla salute ex art. 32 Costituzione e il diritto all'ambiente ex art. 9 Costituzione) siano lesi, con azioni concrete quali la promozione di iniziative sociali, culturali, politiche per la messa al bando dell'amianto, così come di qualsiasi altro agente patogeno, per la loro rimozione, per la bonifica ambientale, per il sostegno alle vittime e agli esposti, nonché con azioni concrete quali il ricorso all'Autorità Giudiziaria e la costituzione come parte civile nei procedimenti penali.

5. L'Associazione persegue e tutela il diritto al lavoro, come naturale mezzo di vita e di espressione di dignità umana, in via principale attraverso la prevenzione primaria negli ambienti di vita e di lavoro, e in subordine attraverso la prevenzione secondaria, con la diagnosi precoce, rispetto al rischio morbigeno indotto dall'amianto e da altri patogeni (quali, a titolo indicativo: diossina, cromo, alluminio, terre rare, piombo, agenti fisici quali

onde elettromagnetiche, radiazioni ionizzanti e cosmiche, quali quelle derivanti dal meccanismo di decadimento radioattivo, fissione nucleare, fusione nucleare, emissione da corpi estremamente caldi - radiazione di corpo nero - o da cariche accelerate - bremsstrahlung o radiazione di sincrotrone o dall'uranio impoverito, radon, etc., e di ogni altro), e per quei lavoratori affetti da malattie professionali, asbesto correlate o cagionate da altri patogeni, ovvero cagionate dall'attività lavorativa, o vittime di infortunio, e per i loro familiari, l'inserimento o reinserimento professionale e sociale, esteso anche ai non associati, oltre al risarcimento dei danni attraverso azioni civili o la costituzione di parte civile nei procedimenti penali, anche dell'Associazione, e con il perseguimento dei fini del presente statuto.

6. La prevenzione primaria potrà essere conseguita anche attraverso azioni politiche e giudiziarie, interdittive delle condotte rischiose e pericolose, secondo i principi di prevenzione e precauzione, affermati nel diritto internazionale, contemplati nel diritto comunitario, e recepiti nel nostro ordinamento, e comunque direttamente cogenti, anche con azioni collettive, e richieste all'autorità giudiziaria, penale e civile, nazionale e sovranazionale, e con l'esercizio dei diritti e le facoltà delle persone offese, così come contemplati negli artt. 91 e 92 del Codice di Procedura Penale e di ogni altra norma, così come stabilito dall'art. 61 del D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008, ovvero di costituirsi parte civile nei procedimenti penali, eventualmente avviati, nei modi e nei termini sanciti dal Codice Penale e Codice di Procedura Penale, e con possibilità di investigazioni difensive anche con attività preventiva del difensore della parte offesa anche ancor

prima dell'eventuale inizio del procedimento penale, anche per reati di pericolo, e con la possibilità di delegare le attività su incarico del difensore al sostituto, a investigatori privati autorizzati e a consulenti tecnici, per interdire le condotte pericolose e dannose, in collaborazione con l'autorità competente, per l'accertamento dei fatti e della verità e per ottenere o favorire il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, e potenziali, subiti dalle persone offese dal reato, oltre che dall'Associazione, e per perseguire i fini contemplati nello statuto, e i valori della Carta Costituzionale, le cui norme si intendono parti integranti del presente statuto, e come fini stessi dell'Associazione.

7. L'Associazione potrà intervenire volontariamente, o ad adiuvandum, per far valere nei confronti di tutte le parti, o di alcune di esse, un diritto relativo all'oggetto o al titolo dedotto nel processo, ovvero potrà intervenire ad adiuvandum per sostenere le ragioni di alcuna delle parti quando vi ha un proprio interesse in relazione ai suoi scopi e alle finalità, e per quanto contemplato nel presente statuto.

Art. 4 – Attività

1. Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l'Associazione svolge le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati :

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno

2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla

criminalità organizzata.

2. L'Associazione in particolare persegue tali attività di interesse generale

prevedendo di

a) operare per abolire l'estrazione, l'impiego produttivo, la commercializzazione ed il trasporto dell'amianto (o asbesto);

b) operare per abolire l'estrazione, la produzione, l'impiego produttivo, la commercializzazione ed il trasporto dei cancerogeni, dei mutageni e degli altri agenti tossici patogeni;

c) conoscere e studiare i cosiddetti sostituti sia dell'amianto sia degli altri agenti tossici patogeni, al fine di contrastarne l'utilizzo se non qualora venga dimostrata chiaramente la loro innocuità;

d) elaborare ricerche tecnico-giuridiche e normative nel merito delle problematiche legate alla esposizione a patogeni e alla tutela della salute e dei diritti in ambito lavorativo ed extralavorativo;

e) elaborare, studiare e progettare le soluzioni più idonee e vantaggiose sotto il profilo economico e sociale a fronte di problematiche connesse con l'asbesto, con gli altri agenti tossici patogeni e con il mobbing, in una logica di prevenzione primaria e di ecologia ambientale, sociale, fisica e mentale;

f) diffondere, principalmente fra i propri associati, la conoscenza delle attività di studio e di ricerca sui rischi dell'amianto e degli altri agenti tossici patogeni, svolte in campo nazionale ed internazionale, evidenziando i problemi connessi allo studio, alle cure e alla prevenzione, nonché i risultati ed i progressi della ricerca;

g) promuovere e organizzare, anche fuori dal territorio nazionale, conferenze, seminari, convegni di studio, tavole rotonde, mostre, fiere e

sagre, nonché organizzare stage, visite in aziende e complessi produttivi in

genere, anche finalizzate a favorire l'inserimento e/o il reinserimento delle

persone svantaggiate;

h) pubblicare, anche tramite siti web di propria creazione, riviste, giornali,

opuscoli e libri su argomenti inerenti le attività statutarie, nonché acquistare

e vendere all'ingrosso e al minuto, senza scopo di lucro, materiale stampato,

audiovisivo e similare collegato agli obiettivi culturali e promozionali

dell'Associazione;

i) promuovere e organizzare iniziative ed attività culturali ed artistiche in

genere, quali concerti, mostre e spettacoli, per la realizzazione di iniziative

benefiche e di campagne di sensibilizzazione delle comunità locali, al fine

di renderle più consapevoli e più disponibili nei confronti dell'ecologia

ambientale, sociale, fisica e mentale;

l) assistere e tutelare i lavoratori già occupati in imprese che hanno

utilizzato, ovvero hanno estratto amianto, anche se impegnati in processi di

ristrutturazione e riconversione produttiva, nonché i familiari di lavoratori

vittime dell'amianto;

m) assistere e tutelare coloro che anche per motivi non professionali sono

stati esposti ad amianto e ad altri agenti tossici patogeni, a prescindere dal

fatto che abbiano o meno contratto patologie, nonché soggetti che hanno

subito azioni di mobbing e vessazioni in ambiente lavorativo e non;

n) tutelare legalmente cittadini e lavoratori esposti e/o vittime dell'amianto,

con ricorso all'Autorità Giudiziaria per l'affermazione dei loro diritti e ogni

volta che tali diritti siano violati;

o) tutelare legalmente, anche costituendosi parte civile nei procedimenti

penali, l'affermazione dei propri scopi e delle proprie finalità di tutela della salute quale fondamentale diritto dell'individuo ed interesse della collettività (art. 32 della Costituzione), di tutela dell'ambiente (art. 9 e 117 - comma 2, lettera s), della Costituzione) e di tutela di ogni altro diritto costituzionalmente garantito, scopi e finalità che costituiscono l'identità stessa dell'Associazione;

p) rappresentare e tutelare gli interessi morali, materiali e sociali dei lavoratori esposti e vittime dell'amianto e loro familiari, vedove ed orfani, nei confronti di tutte le pubbliche amministrazioni ed enti privati interessati;

q) curare l'elevazione spirituale, culturale e tecnica della categoria, anche attraverso la promozione di corsi di orientamento, riabilitazione e formazione;

r) promuovere e favorire la diffusione della cultura tecnico-scientifica, la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturalistico, storico-scientifico, tecnologico ed industriale conservato nel nostro Paese, e la realizzazione di attività di formazione e di divulgazione al fine di stimolare l'interesse dei cittadini ed in particolare dei giovani ai problemi della ricerca e della sperimentazione scientifica, anche attraverso l'impiego delle nuove tecnologie multimediali;

s) promuovere, in via sussidiaria: strutture e residenze sociali, sanitarie e socio-sanitarie; centri di accoglienza e di socializzazione semiresidenziali e residenziali; comunità terapeutiche, centri diurni e case famiglia; attività di prevenzione e di reinserimento sociale e lavorativo; centri, strutture, laboratori creativi di ogni genere, ludoteche, impianti sportivi, spazi di socializzazione ed animazione culturale; attività ricreative, turistico ricettive

e di ristorazione anche collettiva; progetti ed iniziative di turismo sociale; attività di agriturismo, di gestione di aree attrezzate di verde pubblico e di riserve naturali, di restauro ambientale, di tutela del paesaggio e delle cose di interesse artistico e storico; di custodia e pulizia di parchi e giardini, sia pubblici che privati.

Art. 5 – Attività secondarie e strumentali

1. L'Associazione può inoltre svolgere, a norma dell'articolo 6 del D.Lgs. n.117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale indicate al precedente articolo 4 (quattro) purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita delibera dell'Assemblea.

2. L'Associazione inoltre può:

a) chiedere ed utilizzare tutte le provvidenze, i benefici e le agevolazioni emanate ed emanande dalla Unione Europea, dallo Stato, dalle Regioni, dagli Enti Locali o da altri organismi pubblici o privati, nonché da enti a carattere internazionale, utili al perseguimento degli obiettivi e delle finalità associative;

b) ricevere e accettare donazioni, eredità, conseguire legati senza autorizzazione governativa, nonché accettare e sollecitare erogazioni liberali da parte di persone fisiche, privati, aziende e fondazioni;

c) esercitare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, - attraverso la richiesta a

	terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di	
	finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi	
	di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il	
	pubblico;	
	d) stipulare convenzioni con enti pubblici, privati, confederazioni, sindacati	
	e università;	
	e) assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme consentite dalla legge	
	e mantenendo la propria autonomia statutaria, amministrativa ed	
	organizzativa, in altri enti ed associazioni, anche consortili, che svolgano	
	attività analoghe o comunque accessorie alle attività istituzionali;	
	f) promuovere e partecipare ad enti ed organismi anche consortili finalizzati	
	a sviluppare e ad agevolare gli approvvigionamenti di beni e servizi a favore	
	dei propri soci e dei propri utenti;	
	g) promuovere e partecipare ad attività sociali, culturali, ricreative, sportive	
	e mutualistiche che favoriscano l'organizzazione del tempo libero e lo	
	sviluppo della vita associativa dei propri soci e dei propri utenti;	
	3. Per tutte le attività, l'Associazione richiederà le autorizzazioni necessarie	
	e si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge; inoltre, le	
	attività per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi	
	saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di	
	professioni riservate.	
	4. Per la realizzazione dei propri fini istituzionali e delle proprie attività,	
	l'Associazione si avvale, prevalentemente, dell'impegno e dell'opera dei	
	propri associati prestati in forma volontaria, libera e gratuita; inoltre, può	
	assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro	

autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, quando sia necessario

ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al

perseguimento delle finalità statutarie e comunque nei limiti previsti dal

D.Lgs n. 117/2017.

Titolo II: Patrimonio - Amministrazione

Art. 6 – Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite,

proventi, entrate comunque denominate è utilizzato unicamente per lo

svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di

finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. Esso è indivisibile ed è costituito da tutti i beni di proprietà

dell'Associazione medesima, comunque acquisiti, purché suscettibili di

valutazione economica, quali a puro titolo esemplificativo e non esaustivo:

beni immobili; beni mobili, registrati o meno; beni immateriali, ivi

compresi, sempre a mero titolo esemplificativo, i dati, le informazioni, i

marchi, i loghi, gli elaborati, le pubblicazioni, le metodologie, i progetti, le

ricerche, le conoscenze acquisite e sviluppate, comunque realizzati ed anche

indipendentemente dal supporto (sia esso cartaceo, audiovisivo, informatico,

ecc.) su cui sono conservati; riserve, fondi e accantonamenti di utili o avanzi

di gestione destinati ad incremento del patrimonio dall'Assemblea che

approva il bilancio consuntivo annuale; diritti reali di godimento su beni

altrui.

3. È vietata la distribuzione, in qualsiasi forma effettuata, anche indiretta, di

utili e avanzi di gestione nonché di fondi, capitale o riserve comunque

denominate, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori

ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 7 – Risorse economiche

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 33 del D.Lgs. n. 117/2017, da:

a) quote e contributi degli associati;

b) erogazioni liberali di associati e terzi;

c) donazioni e lasciti testamentari;

d) entrate derivanti da attività di raccolta fondi;

e) contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi i rimborsi derivanti da convenzioni;

f) contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;

g) rendite patrimoniali;

h) entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017.

Le entrate dell'Associazione debbono essere interamente impiegate per il raggiungimento degli scopi istituzionali e di quelli ad essi strettamente connessi; i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, neanche in forme indirette.

Art. 8 – Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° (primo) gennaio e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

2. Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli associati, almeno 5

(cinque) giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dei revisori, qualora nominati.

Dal bilancio, redatto conformemente alle previsioni contenute nell'articolo 13 e, se del caso, nell'articolo 14 del D.Lgs. n.117/20117, devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere impiegati in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell'Associazione

Titolo III – Soci

Art. 9 – Soci

1. Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche aventi piena capacità di agire che condividono in modo espresso gli scopi e le finalità dell'Associazione e che si impegnino a realizzarle partecipando alle attività associative e fornendo un contributo di lavoro e/o di idee e/o di competenze e/o di conoscenze; possono altresì essere soci le persone giuridiche pubbliche o private, nonché Associazioni ed Enti comunque costituiti, che siano in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi associativi.

2. Il numero dei soci è illimitato e non può mai essere inferiore al minimo stabilito dal D.Lgs. n. 117/2017; in caso contrario la compagine associativa deve essere integrata entro un anno.

3. I soci si distinguono nelle seguenti categorie:

a) soci ordinari, che hanno l'obbligo di versare la quota associativa annuale ed il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione,

nonché il diritto di concorrere alla elezione per le cariche sociali;

b) soci sostenitori, che sostengono l'attività dell'Associazione principalmente con il proprio apporto finanziario o con le proprie competenze; essi possono partecipare a tutte le attività dell'Associazione e godono di tutti i diritti dei soci ordinari, ad eccezione del diritto di voto attivo e passivo;

c) soci onorari, nominati dall'Assemblea in virtù di comprovate qualità attitudinali e professionali atte alla valorizzazione e al perseguimento degli obiettivi dell'Associazione; essi godono di tutti i diritti dei soci ordinari, ad eccezione del diritto di voto attivo e passivo e sono esentati dal versamento della quota associativa.

d) inoltre, sono Soci sostenitori ausiliari i familiari conviventi e maggiorenni del socio appartenente ad una delle categorie sopra riportate che presentino domanda di ammissione; essi partecipano alla vita dell'Associazione con i diritti ed i doveri previsti dal presente Statuto per i Soci sostenitori, senza l'obbligo di versare la quota associativa annuale.

4. L'ammissione a socio è deliberata dal Consiglio Direttivo, secondo criteri non discriminatori e coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte, su domanda scritta del richiedente redatta sui moduli predisposti dall'Associazione, nella quale l'interessato dichiara di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

5. L'esito della domanda è annotato, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati ed è comunicato all'interessato che, in caso di rigetto può

chiedere, entro 60 (sessanta) giorni, la pronuncia dell'Assemblea nella prima seduta utile.

6. L'ammissione a socio decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, è a tempo indeterminato ed è subordinata al pagamento della quota associativa.

7. Per tutti i rapporti con l'Associazione, il domicilio dei soci è quello risultante dal Libro Soci; la variazione del domicilio del socio ha effetto 30 (trenta) giorni dopo la ricezione da parte dell'Associazione della relativa comunicazione effettuata con lettera raccomandata, anche a mano.

Art. 10 – Diritti e doveri dei Soci

1. Tutti i soci hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.

2. Tutti i soci hanno diritto di:

a) godere dei servizi associativi, con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo;

b) partecipare alla vita associativa e controllarne l'andamento, secondo quanto stabilito dalle leggi e dal presente Statuto;

c) consultare i libri sociali, facendone espressa richiesta scritta al Presidente;

d) partecipare alle assemblee, e, se in regola con il versamento della quota sociale e fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 9 (nove) per i Soci Sostenitori e per i Soci Onorari, votare per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione, nonché candidarsi per essere eletti negli stessi.

3. Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo Statuto, tutti i Soci sono obbligati a:

a) osservare lo Statuto, i Regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

b) versare, con le modalità ed i termini fissati, la quota associativa annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo; tale quota non è trasferibile, non è frazionabile, non è rivalutabile e non è ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio;

c) contribuire al raggiungimento dei fini sociali attraverso il proprio apporto finanziario e/o prestando la propria attività personale, volontaria e gratuita, in ragione delle disponibilità personali;

d) astenersi da ogni attività che sia di contrasto con le finalità e con gli interessi dell'Associazione o che comunque, arrechi o possa arrecare danni, anche morali, all'Associazione;

e) mantenere la riservatezza sulle conoscenze elaborate e sviluppate dall'Associazione.

4. Tutti i soci e tutti gli iscritti possono prestare la propria opera e la propria attività personale per il perseguimento degli obiettivi statutari dell'Associazione, a titolo volontario, libero e gratuito, senza fini di lucro anche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà; essi non hanno diritto a compensi o remunerazioni salvo l'eventuale rimborso delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

5. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prender parte alle attività dell'Associazione; non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche

sociali.

6. Lo status di socio non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per atto tra vivi, né a causa di morte, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.

Art. 11 – Perdita della qualità di socio

1. I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili ed è esclusa la temporaneità della vita associativa, pertanto la qualità di socio si perde per decesso, recesso, decadenza ed esclusione.

2. Ogni socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha decorrenza immediata; resta fermo l'obbligo di pagamento della quota associativa per l'anno in corso. I soci che non abbiano presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 (trenta) settembre, saranno considerati soci anche per l'anno successivo e pertanto obbligati al versamento della quota associativa annuale.

3. La decadenza è dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dalla data per la quale è previsto l'obbligo del versamento della quota associativa.

4. L'esclusione del socio si verifica nei casi in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell'eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

5. Nei casi previsti dal precedente comma 4 (quattro), il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti

e sentito il socio interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione ha effetto immediato e deve essere comunicato a mezzo lettera raccomandata all'interessato che entro 30 (trenta) giorni può richiedere di essere ascoltato dall'Assemblea. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 (trenta) giorni dalla convocazione.

6. La perdita della qualifica di socio comporta la sospensione di tutti i diritti e il divieto di partecipare alle attività sociali, nonché la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta all'interno dell'Associazione e/o attribuita per designazione o per delega all'esterno dell'Associazione.

7. I soci che per qualunque motivo abbiano cessato di far parte dell'Associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 12 – Volontari e prestatori d'opera

8. L'Associazione nello svolgimento delle proprie attività può avvalersi di volontari, che dovranno essere iscritti in un apposito registro qualora gli stessi svolgano attività in modo non occasionale.

9. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. Non si considera volontario il socio che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

10. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

11. L'Associazione può rimborsare ai volontari soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

12. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

13. L'Associazione deve assicurare coloro che prestano attività di volontariato contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

Titolo IV – Organi dell'Associazione

Art. 13 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

a. L'Assemblea dei Soci;

b. Il Consiglio Direttivo;

c. Il Presidente e il Vice Presidente Vicario;

d. Il Segretario Generale;

e. L'Organo di controllo;

f. Il Comitato Tecnico Scientifico

Art. 14 – L'Assemblea dei Soci.

1. L'Assemblea dei Soci, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci ed è il massimo organo deliberante dell'Associazione; le sue

deliberazioni, assunte in conformità della legge e del presente Statuto, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti. I deliberati assembleari sono portati a conoscenza di tutti i soci, anche tramite pubblicazione sul sito web dell'Associazione.

2. Possono partecipare all'Assemblea, esercitando il diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, i Soci Ordinari che risultino iscritti nel Libro Soci da almeno 90 (novanta) giorni e siano in regola con il pagamento della quota associativa annua.

3. In tutte le votazioni, ogni socio ha diritto ad un solo voto.

4. I soci possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione, da altri soci; ogni socio può essere portatore al massimo di 2 (due) deleghe. I membri del Consiglio Direttivo non possono votare e non possono essere portatori di deleghe nelle deliberazioni di approvazione del bilancio consuntivo annuale e in quelle relative alla responsabilità dei componenti gli organi sociali.

5. Le Assemblee possono essere ordinarie e straordinarie.

6. L'Assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno, entro il 30 (trenta) aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo annuale.

7. L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario od utile alla gestione associativa, oppure quando ne sia fatta domanda scritta con l'indicazione degli argomenti da trattare da tanti soci che rappresentino almeno 1/10 (un decimo) dei soci aventi diritto al voto oppure quando lo richieda 1/3 (un terzo) dei membri del Consiglio stesso o l'Organo di Controllo, ove nominato. In questi casi, la convocazione deve aver luogo entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento

della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 (trenta) giorni dalla convocazione.

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo e dello Statuto; sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione; sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori

Art. 15 – Attribuzioni dell'Assemblea

1. In particolare l'Assemblea ha il compito di:

a) delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;

b) individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;

c) deliberare sul bilancio consuntivo e sull'eventuale preventivo;

d) nominare e revocare i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero;

e) nominare e revocare l'eventuale Organo di controllo e l'eventuale soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

f) deliberare sulla responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;

g) deliberare sul ricorso dell'aspirante socio in merito al mancato accoglimento della sua richiesta di ammissione, ai sensi dell'articolo 9 (nove) del presente Statuto;

h) deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell'associato interessato, ai sensi dell'articolo 11 (undici) del presente Statuto;

	i) deliberare sui regolamenti interni ad essa demandati, ivi compreso l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;	
	l) deliberare su tutti gli altri argomenti riservati alla sua competenza dalla legge, dall'Atto Costitutivo e dal presente Statuto e su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre.	
	2. L'Assemblea ha inoltre il compito di:	
	a) deliberare sulle modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto dell'Associazione;	
	b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione stessa.	
	L'Assemblea può procedere per acclamazione alla nomina del Presidente e del Vice Presidente e può, su proposta del Consiglio Direttivo, conferire onorificenze e/o cariche onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemerienze nelle attività proprie dell'Associazione	
	Art. 16 – Funzionamento dell'Assemblea	
	1. La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante comunicazione scritta, effettuata via posta, mail o a mano, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare l'avvenuto recapito, all'indirizzo di ciascun socio avente diritto al voto almeno 15 (quindici) giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, tutti i componenti il Consiglio Direttivo e i componenti l'Organo di Controllo, ove nominato; tuttavia	

ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente; in assenza anche di questi, dal Consigliere più anziano.

3. Spetta al Presidente dell'Assemblea di costatare la regolarità della convocazione e della costituzione dell'Assemblea, il diritto ad intervenire in Assemblea e la validità delle deleghe.

4. In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati aventi diritto al voto.

5. Tutte le votazioni si svolgono con voto palese, espresso per alzata di mano o, se giudicato necessario dal Presidente dell'Assemblea, per appello nominale. Si procede alla votazione a scrutinio segreto esclusivamente per le delibere concernenti persone e per l'elezione dei componenti degli organi statutari, in quest'ultimo caso quando ne sia stata fatta richiesta dalla maggioranza dei soci presenti e/o quando giudicato necessario dal Presidente dell'Assemblea. Il Presidente, se lo ritiene necessario, può nominare due scrutatori.

6. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti presenti o rappresentati, salvo i casi per i quali sia disposto diversamente dalla legge o dal presente Statuto. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti.

7. Le elezioni delle cariche sociali vengono fatte a maggioranza relativa e

possono avvenire anche per acclamazione.

8. L'Assemblea straordinaria convocata per modificare l'Atto Costitutivo e/o il presente Statuto delibera con la presenza, in proprio o per delega, di almeno 3/4 (tre quarti) dei Soci aventi diritto al voto e il voto favorevole della maggioranza dei voti presenti.

9. L'Assemblea straordinaria convocata per la trasformazione, la fusione, lo scioglimento, la liquidazione e la devoluzione del patrimonio dell'Associazione delibera con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei Soci aventi diritto al voto; essa provvede, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

10. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni, facendone espressa richiesta scritta al Presidente.

Art. 17 – Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.

2. Il Consiglio Direttivo si compone da un minimo di tre (3) membri ad un massimo, sempre di numero dispari, secondo quanto stabilito dall'Assemblea che lo elegge.

3. I membri del Consiglio Direttivo debbono essere soci ordinari e/o soci fondatori, sono eletti dall'Assemblea, durano in carica cinque anni e possono essere rieletti; in qualunque tempo possono essere revocati dall'Assemblea

4. I Consiglieri che intendono rinunciare all'incarico debbono darne comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

5. Decadono dalla carica i Consiglieri che perdano la qualità di socio; o che, senza giustificato motivo, non partecipino per due volte consecutive alle riunioni del Consiglio; o che non assolvano per almeno sei mesi gli incarichi affidati, salvo il caso di malattia o di grave impedimento; o che siano stati sospesi con delibera dei due terzi dei membri del Consiglio Direttivo a causa di comportamenti incompatibili con le finalità dell'Associazione e/o con gli obblighi assunti ai sensi del presente Statuto; o che nel corso del mandato vengano condannati, con sentenza passata in giudicato, per reato infamante.

6. I Consiglieri rinunciatari, decaduti o che comunque vengono a mancare nell'esercizio, vengono sostituiti da altri nominati all'unanimità dal Consiglio Direttivo, che deve chiederne la convalida alla prima Assemblea utile. Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda a nuove elezioni.

7. Il Consiglio Direttivo sospende cautelativamente il componente elettivo di qualsiasi organo collegiale che sia indagato per fatto doloso.

8. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo, salvo l'eventuale rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'incarico ricoperto.

Art. 18 – Attribuzioni del Consiglio Direttivo

1. Al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione.

2. In particolare, compete al Consiglio Direttivo:

a) eleggere fra i propri membri il Presidente ed il Vice Presidente Vicario, ove a tali nomine non abbia provveduto per acclamazione l'Assemblea;

	b) amministrare le risorse economiche ed il patrimonio dell'Associazione,	
	con il più ampio potere al riguardo;	
	c) deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione	
	dell'Associazione;	
	d) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo	
	e l'eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre	
	all'approvazione dell'Assemblea;	
	e) redigere, qualora lo ritenga opportuno, un apposito Regolamento interno	
	che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli	
	aspetti specifici e organizzativi della vita dell'Associazione; detto	
	Regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che	
	delibererà con maggioranze ordinarie;	
	f) deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe;	
	g) deliberare sull'ammissione, la decadenza e l'esclusione degli associati;	
	h) determinare la misura della quota associativa annuale;	
	i) stabilire i criteri per il rimborso agli associati delle spese effettivamente	
	sostenute per ragioni dell'incarico ricoperto;	
	l) deliberare, in caso di particolare necessità, di assumere lavoratori	
	dipendenti o di avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche	
	ricorrendo ai propri associati secondo quanto disposto dall'articolo 36 del	
	D.Lgs. n. 117/2017;	
	m) nominare e revocare avvocati e procuratori speciali ad negotia e ad litem;	
	n) istituire e sopprimere sedi operative, nominando i relativi responsabili,	
	con potere di revoca;	
	o) proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche	

onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemerienze nelle attività proprie dell'Associazione; ai non associati a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all'articolo 10 (dieci), comma 2 (due), lettere b), c), d).

2. Il Consiglio Direttivo, inoltre, può conferire eventuali specifici incarichi ad uno dei suoi membri ed anche a terzi estranei al Consiglio, determinandone funzioni, mansioni, eventuali retribuzioni, indennità di carica e rimborsi spese. Le persone cui sono state attribuiti specifici incarichi possono essere chiamate a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo, qualora non ne facciano parte per altro titolo.

Art. 19 – Funzionamento del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da 1/3 (un terzo) dei suoi componenti o dall'Organo di Controllo, ove nominato, e, comunque, almeno 2 (due) volte l'anno per garantire il regolare funzionamento dell'Associazione. Alle riunioni del Consiglio Direttivo devono essere invitati a partecipare anche i componenti dell'Organo di Controllo, ove nominato. Il Segretario Generale partecipa alle riunioni con voto consultivo.

2. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente. La convocazione è fatta con i mezzi che il Presidente ritiene opportuni in modo che gli interessati siano avvertiti almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per la riunione, fatti salvi i casi di urgenza; l'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare. Sono comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio Direttivo, anche in difetto di formale convocazione,

quando siano presenti tutti i Consiglieri e i componenti l'Organo di Controllo, ove nominato.

3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

4. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti; esso delibera a scrutinio palese con la maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

5. Le deliberazioni adottate debbono risultare dal verbale della riunione sottoscritto da tutti i presenti. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni, facendone espressa richiesta scritta al Presidente.

6. I membri del Consiglio Direttivo sono solidalmente responsabili delle deliberazioni prese collegialmente, salvo che abbiano fatto verbalizzare il proprio dissenso.

Art. 20 – Il Presidente e il Vice Presidente Vicario

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio.

2. Viene eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, dura in carica cinque (cinque) anni e può essere rieletto.

3. Il Presidente in particolare:

a) convoca e presiede l'Assemblea dei Soci;

b) convoca e presiede il Consiglio Direttivo;

c) provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del

Consiglio Direttivo;

d) cura la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni;

e) è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione; ad aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e ad operare sugli stessi; ad eseguire incassi di qualsiasi natura da terzi, enti, persone fisiche e giuridiche, rilasciando quietanze; ad effettuare i pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti dei compensi di dipendenti e collaboratori e i rimborsi spese;

f) nomina i responsabili delle strutture centrali e i componenti degli organismi dirigenti delle articolazioni periferiche;

g) in caso di urgenza può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendole alla ratifica nella prima adunanza utile del Consiglio stesso.

2. Il Presidente può delegare i propri compiti al Vice Presidente e può conferire a terzi speciali procure o deleghe, per singoli atti o categorie di atti.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente Vicario; di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente Vicario fa piena prova dell'assenza o impedimento del Presidente

Art. 21 – Il Segretario Generale

1. Il Segretario Generale dell'Associazione è nominato dal Consiglio Direttivo per le specifiche e consolidate competenze e per l'alta professionalità gestionale, dura in carica cinque anni e può essere riconfermato. Il compenso annuo del Segretario Generale è stabilito dal

Consiglio Direttivo.

2. Al Segretario Generale sono attribuiti poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione e per l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; altri poteri possono essergli delegati direttamente dal Presidente o dal Consiglio Direttivo; egli sostituisce il Presidente ed il Vice Presidente in caso di loro concomitante assenza e/o impedimento, ovvero su specifico mandato del Presidente stesso.

3. Il Segretario Generale dirige, coordina e controlla operativamente la struttura centrale e le articolazioni periferiche dell'Associazione; partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo; predispone il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo, i programmi annuali e pluriennali delle attività; predispone gli schemi dei regolamenti e le proposte di modifiche statutarie da sottoporre al Consiglio Direttivo; propone, d'intesa con il Presidente, la nomina dei responsabili delle strutture centrali e la ratifica degli organismi dirigenti delle articolazioni periferiche.

4. Per il compimento degli atti di sua competenza è investito dei poteri di rappresentanza e di firma.

Art. 22 – L'Organo di Controllo

1. L'Assemblea dei Soci può, e nei casi previsti dalla legge deve, nominare un Organo di Controllo, anche monocratico, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del D.Lgs n. 117/2017.

2. I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) anni e possono essere riconfermati; possono essere scelti anche fra persone estranee all'Associazione, con riguardo alla loro competenza, e almeno uno deve essere scelto fra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

3. L'Organo di Controllo:

a) vigila sull'osservanza della legge, del presente Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

c) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

1. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del D. Lgs n. 117/2017 o qualora sia ritenuto opportuno dall'Assemblea, la revisione legale dei conti; in tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito Registro.

2. I componenti l'Organo di Controllo in qualsiasi momento possono procedere, anche individualmente, ad ispezioni, controlli e richieste di chiarimenti e di notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

3. I componenti l'Organo di Controllo esercitano il loro mandato in piena autonomia e possono assistere alle sedute del Consiglio Direttivo, al quale debbono essere convocati individualmente con le stesse modalità previste per i componenti del Consiglio stesso.

Art. 23 – Il Comitato Tecnico Scientifico

1. Il Collegio Direttivo può nominare, su proposta del Presidente, un Comitato Tecnico-Scientifico composto da un numero illimitato di membri scelti tra persone di comprovate e qualificate competenze tecniche, scientifiche e professionali nei settori d'intervento dell'Associazione e/o che si siano distinte in ordine ai problemi sociali connessi agli scopi statutari.

2. Il Comitato Tecnico Scientifico è organo consultivo del Consiglio Direttivo; può articolarsi in Commissioni di studio per i singoli settori scientifici e tecnici di interesse statutario e/o per specifiche tematiche e/o per specifici progetti; può nominare fra i suoi membri il Presidente ed il Vice Presidente, nonché i Coordinatori delle Commissioni di studio.

3. Le riunioni dei membri del Comitato Tecnico Scientifico e delle Commissioni possono effettuarsi anche informalmente ed anche con l'utilizzo di modalità e di tecniche telematiche.

4. Alle riunioni del Comitato Tecnico Scientifico potrà partecipare il Presidente del Consiglio Direttivo ed il Segretario Generale, o un loro delegato.

Art. 24 – L'Organismo Interno di Vigilanza

1. Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 231/2001 può essere costituito l'Organo Interno di Vigilanza, formato da tre membri eletti dal Consiglio Direttivo.

2. L'Organismo opera, in piena autonomia, al fine di evitare fatti o atti criminosi commessi nell'interesse o a vantaggio dell'Associazione, individuando ed aggiornando a tale fine i modelli organizzativi e di gestione che garantiscono il corretto svolgimento delle attività economiche poste in essere dall'Associazione e che siano in grado di prevenire i rischi derivanti da comportamenti illegali attuati dai responsabili dell'Associazione.

3. Per le finalità suddette, l'Organismo di Vigilanza si dota di propri criteri e modalità di funzionamento, di cui dà comunicazione agli organi sociali e sottopone annualmente al Consiglio Direttivo una relazione sulle attività svolte e sulle problematiche riscontrate. Detta relazione è altresì allegata al

bilancio consuntivo dell'Associazione.

4. Le indicazioni e le prescrizioni dell'Organismo di Vigilanza sono recepite nei Regolamenti interni dell'Associazione con delibera del Consiglio Direttivo, sentito il parere dell'Organo di Controllo.

Art. 25 – Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

1. Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci annuali ed ai seguenti libri sociali obbligatori, che debbono essere tenuti a sua cura:

- a) libro degli associati;
- b) libro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono

Titolo V – Articolazione organizzativa

Art. 26 – Le Strutture periferiche

1. Al fine di garantire la maggiore partecipazione democratica l'Associazione si può articolare in strutture organizzative periferiche, sia a livello territoriale che settoriale.

2. Le strutture periferiche territoriali sono costituite dai soci sostenitori che hanno la loro residenza nel territorio in questione, indipendentemente dal settore di appartenenza; le strutture periferiche settoriali sono costituite dai soci sostenitori appartenenti allo stesso settore, indipendentemente dal territorio di residenza.

	<p>3. Le strutture periferiche perseguono in ambito locale o settoriale gli scopi e le finalità dell'Associazione; elaborano le politiche associative in conformità degli indirizzi nazionali e ne curano l'attuazione; individuano ed organizzano i servizi di consulenza e di assistenza ai soci aderenti, alle imprese locali, al territorio; individuano ed organizzano le iniziative occorrenti alla loro qualificazione e al loro sviluppo, di concerto con la struttura nazionale dell'Associazione.</p>	
	<p>4. La costituzione di una struttura periferica, territoriale o settoriale, è deliberata dal Consiglio Direttivo dell'Associazione, che provvede anche alla prima nomina degli organi sociali locali.</p>	
	<p>5. Gli organi sociali di ogni struttura periferica sono: l'Assemblea dei Soci facenti parte della struttura periferica stessa; il Consiglio Direttivo della struttura periferica eletto dall'Assemblea dei Soci costituenti la struttura periferica; il Coordinatore, il Vice Coordinatore ed il Tesoriere, nominati dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo della struttura periferica stessa.</p>	
	<p>6. I compiti, le funzioni e l'organizzazione delle strutture periferiche e degli organi sociali delle stesse sono disciplinati da apposito Regolamento emanato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione, in armonia e analogia con il presente Statuto e con le altre norme interne.</p>	
	<p>7. Il Consiglio Direttivo dell'Associazione può revocare gli organi sociali di ogni struttura periferica e procedere alla nomina di un Commissario Straordinario per la sua gestione nei casi in cui la struttura periferica:</p>	
	<p>a) dia prova di insufficiente attività associativa;</p>	
	<p>b) conduca azioni che possono essere fonte di danno, anche di immagine, per l'Associazione;</p>	

c) persista nelle violazioni allo Statuto, ai Regolamenti e alle direttive degli organi sociali, nonostante i richiami ricevuti.

8. Il Commissario Straordinario dura in carica per il periodo stabilito dal Consiglio Direttivo, comunque non superiore ad un anno.

Il Consiglio Direttivo può nominare, per la risoluzione di specifici problemi che non comportino la revoca degli organi sociali della struttura periferica e/o per l'avvio delle attività finalizzate alla costituzione di una nuova struttura periferica, un Commissario ad acta, indicando i poteri attribuiti, la durata dell'incarico e il compito assegnato

Art. 27 – Rapporti tra l'Associazione e le strutture periferiche.

1. Le strutture periferiche costituiscono esclusivamente articolazioni dell'Associazione con autonomia progettuale ed organizzativa entro i limiti delle determinazioni degli organi sociali dell'Associazione.

2. Esse hanno natura di Associazioni non riconosciute ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 e seguenti del codice civile; in quanto tali hanno proprie autonome responsabilità giuridiche, patrimoniali e contrattuali.

3. Ogni struttura periferica risponde direttamente, ed ogni dirigente di struttura periferica risponde personalmente, delle obbligazioni assunte e di eventuali violazioni di legge, che per nessun motivo, titolo e ragione possono essere ricondotte alla struttura nazionale, per assenza di immedesimazione organica, amministrativa e funzionale.

4. La struttura nazionale risponde delle sole obbligazioni assunte direttamente per il tramite dei propri organi; per nessun titolo, motivo e ragione può essere chiamata a rispondere delle obbligazioni assunte da soci o da dirigenti delle strutture periferiche.

5. I soci sostenitori ed i simpatizzanti possono prestare la loro attività personale nelle strutture periferiche, a titolo volontario e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto e senza che possa presumersi l'intercorrere di un rapporto lavorativo.

Le strutture periferiche possono costituire rapporti di lavoro, nel pieno rispetto delle norme vigenti, anche in tema di sicurezza, con obbligazione diretta e personale a carico delle singole strutture periferiche e del sottoscrittore del contratto; in nessun modo qualsivoglia obbligazione può essere ricondotta alle strutture nazionali dell'Associazione

Titolo VI – Disposizioni generali e finali

Art. 28 – Cessazione dell'Associazione

1. La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, secondo le modalità indicate dall'art. 16 comma 9 del presente Statuto.

2. In caso di scioglimento dell'Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad altro ente del Terzo Settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017 allorquando istituito.

Art. 29 – Norme di rinvio




1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibile, dalle norme del Codice Civile.

F.to: Ezio Bonanni, Lucio Nastri notaio, impronta del sigillo.

RENDICONTO ECONOMICO 2019

Entrate		Uscite	
Voce	Descrizione	Voce	Descrizione
		Importo	Importo
E.A	Quote associative	U.A	Quote associative
E.B	Contributi	U.B	Sovvenzioni
	EB1 - da soci		UB1 - a Comitati Ona
	EB2 - da non soci		UB2 - ad altre Onlus
	EB3 - da Comitati Ona		
	EB4 - da altre Onlus		
	EB5 - da enti pubblici	U.C	Ristorno donazioni e lasciti
E.C	Donazioni e lasciti	U.D	Spese per attività associative
	EC1 - da soci		UD1 - Telefoniche e postali
	EC2 - da non soci		UD2 - Utenze
			UD3 - Banche
			UD4 - Locomozione
			UD5 - Trasferite
E.D	Entrate da attività commerciali		UD6 - Imposte e tasse
	ED1 - vendite occasionali		UD7 - Assicurazioni
	ED2 - vendita prodotti		UD8 - Materiali di consumo
	ED3 - somministrazioni		UD9 - Acquisti di servizi
	ED4 - prestazione servizi		UD10 - Acquisto di beni
E.E	Altre entrate (specificare)		UD11 - Godimento beni di terzi
	EE1 - Abbuoni attivi		UD12 - Dipendenti
	EE2 - Cinque per mille 2015		UD13 - Collaboratori
E.F	Spese per attività commerciali		
	FE1 - Beni e materiali di consumo		
	FE2 - Acquisti di servizi		
	FE3 - Altre uscite (specificare)		
	FE4 - Abbuoni passivi		
	FE5 -		
TOTALE ENTRATE		TOTALE USCITE	
205.274,07		79.584,85	

allegato 'B'
 el nr. 19773 del 12/01

RENDICONTO FINANZIARIO 2019

Entrate		Uscite	
Voce	Descrizione	Voce	Descrizione
		Importo	
E.A	Quote associative	U.A	Quote associative
E.B	Contributi	U.B	Sovvenzioni
E.C	Donazioni e lasciti	U.C	Ristorno donazioni e lasciti
E.D	Entrate da attività commerciali	U.D	Spese per attività associative
E.E	Altre entrate	U.E	Spese per attività commerciali
		U.F	Altre uscite
TOTALE ENTRATE		TOTALE USCITE	
	Saldo Banca x liquidità		
	Saldo Banca x Fondo Patrimoniale		
	Saldo cassa iniziale		
	Totale delle uscite		
	TOTALE ESISTENZA FINALE		
	di cui: Cassa		
	Banca x liquidità		
	Banca x Fondo Patrimoniale		

Roma, _____

Osservatorio Nazionale sull'Ambiente - ONA Onlus
 Il Presidente
 (avv. Ezio Bonanni)

Copia su supporto informatico conforme al documento origina-

le su supporto cartaceo ai sensi dell'art.22 del D.Lgs n.

235 del 30 dicembre 2010 in vigore dal 25 gennaio 2011.